



COMUNE DI PISA
Ufficio Avvocatura Civica

e

Direzione Infrastrutture e viabilità – Verde e arredo urbano – Edilizia scolastica

Prot.65727

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

Al Segretario Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Giudice di Pace di Pisa - Vazquez Alicia Martha e Tempesti Rodrigo c/ Comune di Pisa e Agenzia del Demanio– condanna in solido del Comune di Pisa e dell'Agenzia del Demanio al pagamento delle spese di lite liquidate in € 600,00 oltre spese generali e accessori di legge (15C17)

Soggetti creditori:

nome e cognome: sig.ra Vazquez Alicia Martha
Codice fiscale: VZQMTH56B50Z514R
Residenza: via , S. Lorenzo 50 , Pisa

nome e cognome: sig. Rodrigo Tempesti
Codice fiscale: TMPRRG93B13G702Q
Residenza: via C. Comaschi, 12 , Cascina, Pisa

Importo complessivo del debito: : € 903,58=

€ 475,84 capitale e interessi
€ 300,00= onorari
€ 45,00= spese generali
€ 13,80 = cassa 4%
€ 68,80 = rimborso spese vive (contributo unificato, spese vive)

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

x art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☞ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☞ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☞ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☞ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) **Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:** _____

—

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

- con Atto notificato in data 10/02/2017 l'Agenzia del Demanio citava in giudizio, nella causa attivata nei suoi confronti dai sig.ri Vazquez e Tempesti, il Comune di Pisa affinché la tenesse indenne da qualsiasi pretesa derivante dalla richiesta di risarcimento danni avanzata dai sig.ri Vazquez e Tempesti a seguito del sinistro loro occorso.

- Il Giudice di Pace di Pisa con sentenza n.212 del 2019 ha accolto la domanda formulata dai sig.ri Vazquez Alicia Martha e Rodrigo Tempesti riconoscendo la responsabilità in concorso del Comune di Pisa e dell'Agenzia del Demanio nel sinistro occorso loro.

La stessa sentenza condanna l'Agenzia del Demanio e il Comune di Pisa al pagamento, in solido, di euro 950,00 a titolo di capitale oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo nonché di euro 600,00 a titolo di spese legali oltre spese generali e accessori di legge.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ ☞ non si ravvisano profili di responsabilità;

☞ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

—
—

In relazione alle responsabilità rilevate sono state avviate le seguenti azioni a tutela dell'Ente:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente

- relazione dell'Avvocatura civica
- Sentenza n.302/2019 del Tribunale di Pisa

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 24.6.2019

I DIRIGENTI

Dott.ssa Laura Tanini (dirigente pro-tempore Ufficio Avvocatura)

Arch.Fabio Daole (Dirigente Infrastrutture e viabilità – Verde e arredo urbano – Edilizia scolastica)

RELAZIONE UFFICIO AVVOCATURA CIVICA

Oggetto: Agenzia del Demanio c/ Comune di Pisa – Sentenza sfavorevole all'ente -
Relazione Debiti Fuori Bilancio

L'Agenzia del Demanio veniva citata in giudizio dai sigg. Vazquez e Tempesti al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dalla loro auto a seguito dell'urto con un tombino dismesso e sottoelevato rispetto al manto stradale.

A sua volta l'Agenzia del Demanio conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pisa il Comune, tenuto – in forza di concessione del 17.4.2009 - a tenere indenne l'Agenzia da qualsiasi pretesa derivante da richieste di risarcimento.

Il giudice osserva che, pur risultando ancora il terreno intestato al Demanio, di fatto il Comune ne ha il possesso; infatti ha utilizzato già l'area destinandola a parcheggio, con apposizione anche di cartelli stradali per il pagamento della sosta.

Conseguentemente, sia il Demanio che l'amministrazione comunale sono responsabili in pari quota, avendo omissso entrambi la gestione e la corretta manutenzione dell'area.

Il Giudice di Pace con sentenza n.212/19 accoglie la domanda dei sigg. Vazquez e Tempesti e dichiara l'Agenzia del Demanio e il Comune di Pisa in concorso responsabili del sinistro e li condanna in solido a pagare € 950,00, oltre interessi legali. La Direzione Infrastrutture provvederà a liquidare quanto dovuto a titolo di risarcimento.

Il giudice condanna, poi, sempre in solido, l'Agenzia del Demanio ed il Comune al pagamento delle spese di lite e cioè € 600,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. L'Ufficio Avvocatura provvederà a liquidare quanto dovuto a titolo di spese legali.

Non ci sono i presupposti per impugnare la sentenza.

Avv. Giuseppina Gigliotti

del 25/3/2019

R.G. n. 289/17

Rep. n. /

caus 1367/19

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. BRUNO NERI ha pronunciato la seguente

Sentenza dep. 25/3/2019

PJ33L 26/3/2019

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 289/2017 R.G. di questo Ufficio, e promossa

D A

VAZQUEZ ALICIA MARTHA, c.f. VZQMTH56B50Z514R, e **TEMPESTI RODRIGO**, c.f. TMPRRG93B13G702Q, ai fini del presente giudizio rappresentati e difesi dall' Avv. Patrizia Vizza, e elettivamente domiciliata presso il medesimo Studio legale in Pisa, piazza D'Ancona n. 5, come da mandato allegato in calce alla citazione,

ATTORI

CONTRO

AGENZIA DEL DEMANIO, p.i. 06340981007, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai fini del presente giudizio rappresentato e difeso *ex lege* dall' Avvocatura dello Stato, e elettivamente domiciliata presso la stessa in Via degli Arazzieri 4, Firenze;

CONVENUTA

COMUNE DI PISA, p.i. 00341620508, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai fini del presente giudizio rappresentato e difeso dagli Avv. Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti, e elettivamente domiciliato presso la medesima sede legale in Pisa, via degli Uffizi n.1, come da mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione,

TERZO CHIAMATO

Conclusioni per la parte convenuta: come da comparsa di costituzione e note conclusionali .

Conclusioni per il terzo chiamato: come da comparsa di costituzione e note conclusionali

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132/ 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.ne c.p.c. per come modificato dalla L. n. 69/2009 ricordando che “nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132 n. c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).



Handwritten signature or initials.

*

Oggetto del contendere è il risarcimento conseguente a sinistro occorso in data 14.11.2014, ore 00,30 circa in Pisa, nel parcheggio tra piazzale degli Scali e via Battisti, allorché l’attrice con la propria vettura Peugeot 208 si imbatteva in un tombino sconnesso e sottoelevato rispetto al manto stradale che provocava danni all’auto, per la cui riparazione gli attori acquisivano un preventivo di spesa di euro 1.258,00 iva compresa. Parte attrice riferisce che in un primo momento aveva ritenuto il piazzale quale proprietà del Comune di Pisa e, a tal fine, promosse il giudizio r.g. 1661/2015; ma, alla luce della precisa argomentazione difensiva spiegata dal Comune convenuto, gli attori rilevarono

la formale estraneità del Comune e rinunciarono alla domanda, cosicché il Giudice di Pace adito con pronuncia n. 281/16, depositata il 18.3.2016, dichiarava cessata la materia del contendere. Infatti il Comune dichiarò che *"l'area è intestata al Demanio Pubblico dello Stato in carico alla partita 1237, quella rappresentata al NCT del comune di Pisa, foglio 37, map. 309, indicata con coloritura verde nella allegata planimetria..."*

Si rivolgono ora gli attori verso il demanio statale (Agenzia del Demanio) per sentir dichiarare la sua esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. nel medesimo sinistro al fine di sentir condannare lo Stato alla refusione di tutti i danni. Si è costituita l'Agenzia del Demanio contestando in via assorbente la propria legittimazione passiva, in quanto con concessione rep. 893 del 17.4.2009 la zona sarebbe stata affidata al Comune di Pisa ad uso sede stradale e parcheggio pubblico, onerando il Comune della manutenzione ordinaria e straordinaria. L'Avvocatura erariale spiega che l'area in questione deriverebbe dal tombamento del canale dei Navicelli, e consegnata al Comune che avrebbe realizzato le opere di urbanizzazione. Tale dato si ricava dalle "premesse" dell'atto di concessione allegato in atti, controfirmato anche dal Comune. L'Agenzia del demanio quindi controbatte alla pretesa dell'attrice eccependo l'affidamento del bene a altro soggetto, o in subordine impossibilità di un costante controllo sul bene demaniale, nonché il concorso colposo del danneggiato, e comunque chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa il Comune stesso, quale litisconsorte e vero legittimato passivo. Questo Giudice concedeva l'autorizzazione e a tale scopo differiva la data della prima udienza. Si è costituito il Comune di Pisa contestando l'*an* della responsabilità dell'ente pubblico, sia sotto il profilo di una responsabilità ex art. 2051 c.c., sia sotto quello ex art. 2043 c.c. Il Comune ha allegato copia della concessione e degli atti istruttori dei propri Uffici interni, da cui effettivamente pare ricavarsi che non tutta l'area risultante dal tombamento del canale è stata ceduta al Comune,

GIUDICE DI PACE

h

ma soltanto la parte evidenziata nella planimetria allegata, mentre la parte residuale non è stata affidata al Comune; il terzo chiamato non ha contestato il *quantum* delle spese preventivate.

Questo Giudice ha ammesso la prova per testimoni chiesta dall'attrice. All'esito della stessa, essendo la causa matura per la decisione, sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta a sentenza.

La domanda va accolta nei limiti di quanto in motivazione.

Secondo il prevalente indirizzo della Suprema Corte, la responsabilità per sinistri occorsi nel perimetro del centro urbano deve oggi essere ascritta al regime di responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo il demanio (statale, comunale, ecc.) di un centro urbano - a differenza del demanio extraurbano - sorvegliabile e vigilabile in maniera sufficientemente continua e costante. Per sottrarsi all'imputazione della responsabilità spetta all'ente pubblico "custode" del bene dimostrare il caso fortuito -che può consistere nel comportamento del danneggiato- quale accadimento che interrompe il nesso causale tra stato dei luoghi e evento dannoso. Spetta pertanto all'attore solo dare prova che il bene pubblico sia stato causa efficiente esclusiva -o concorrente- di un sinistro.

Per esattezza, si sottolinea che il teste escusso ha dichiarato di aver assistito al sinistro e ha precisato di riconoscere il luogo del sinistro come raffigurato nella fotografia mostrata. Quindi vi è in atti la prova della dinamica e dei luoghi interessati. Dalle fotografie allegate emerge però uno "stato di fatto" che appare assai divergente dallo stato di diritto: mentre dal punto di vista degli atti amministrativi depositati, il resede *de quo* pare ancora intestato al Demanio dello Stato, non rientrando nelle particelle cedute in concessione al Comune, di fatto quest'ultimo ha destinato tutto il resede come area di parcheggio per così dire "ufficiale". Ne è riprova la segnaletica verticale installata (es. il cartello di sosta riservata ai disabili) e l'apparecchio per il pagamento della sosta, ben visibili nella foto n.1. Insomma, nei fatti pare che il Comune abbia il possesso e

AW
1/2/2019
Rilasciato n. 3
Richiesta n. 5
Applicato n. 5
e marche per diritti L. 6/5/2019

l'uso del resede regolamentandone le modalità di sosta e fermata, seppur non rientrando -a quanto è dato ricavare dalla planimetria in atti- il resede nella concessione demaniale. Per il futuro sarebbe auspicabile che un'area interna al centro urbano di Pisa goda di un definitivo assetto "gestionale" e di una regolamentazione concordata tra i due enti pubblici, in modo da distinguere gli oneri e le responsabilità giuridiche.

Ne consegue che tanto il proprietario formale quanto il "custode di fatto" sono responsabili in pari quota perché hanno omesso totalmente la gestione e corretta manutenzione del bene, lasciando in particolare che si creasse nel tempo quel vistoso dislivello raffigurato nelle foto in atti, in una area densamente utilizzata (v. fotografie).

Sulla quantificazione va detto che il Comune non ha contestato il *quantum*, tuttavia per giurisprudenza assolutamente prevalente i meri preventivi delle carrozzerie non hanno efficacia processuale (l'Iva ad esempio non risulta versata), essendo mere stime di parte acquisite senza contraddittorio; per cui questo Giudice stima equo un rimborso pari a euro 950,00.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'Agenzia del Demanio e il Comune di Pisa in concorso responsabili del sinistro in esame, e li condanna in solido a pagare alla parte attrice euro 950,00, oltre interessi legali dalla sentenza alla data del soddisfo;

condanna il convenuto e il terzo chiamato in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e rimborso c.u.

Così deciso in Pisa il 25 marzo 2019

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
25 MAR 2019

Il giudice di pace
Avv. Bruno Neri



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Di li. 8/5/2019